

## CIVILE E PROCESSO



NOTIFICAZIONI | 16 Aprile 2021

### La raccomandata informativa è la prova indefettibile del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del contribuente

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 10012/21 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 10012/21; depositata il 15 aprile)

#### Le Sezioni Unite sono chiamate ad esprimersi su una fattispecie di "irreperibilità relativa".

Un contribuente impugna una cartella di pagamento per imposte sui redditi lamentando la irrivalenza della notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Nel caso di specie si tratta di una notifica effettuata direttamente dall'ente impositore mediante il servizio postale non perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del notificatario (la c.d. "irreperibilità relativa"): il contribuente allega di non aver mai ricevuto la "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD) così come prescritto dall'art. 8, comma 2, parte seconda, l. n. 890/1982 nel testo *ratione temporis* vigente, vale a dire posteriormente alle modifiche operate dall'art. 2, d.l. n. 359/2005. Il ricorrente sostiene inoltre che sia onere dell'Agente della riscossione produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impositivo notificando, l'attestazione dell'Agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

#### Le doglianze del contribuente sono ritenute infondate dai Giudici di merito.

Con l'ordinanza n. 21714/2020 la Sezione Tributaria chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego di retto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa") e, in particolare, se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata.

In applicazione del principio di diritto sopra indicato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione cassano la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolgono il ricorso introduttivo del contribuente, giacché l'Agente della riscossione non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.

#### Solo la raccomandata informativa garantisce la conoscibilità del deposito dell'atto notificando.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono di dover dare seguito all'orientamento interpretativo avviato con l'ordinanza n. 5077/2019 (in CED Cass., Rv. 652853), ove la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha sostenuto che, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, l. n. 890/1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Il Collegio sottolinea il ruolo essenziale della comunicazione di avvenuto deposito «al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso», giacché «la mera prova della spedizione di tale comunicazione non può [...] considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento».

Alla luce di una interpretazione costituzionalmente conforme e sistematicamente coerente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario possa essere raggiunto confermando

l'orientamento di legittimità secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dall'Agente della riscossione mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa", «trattandosi di onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento»: infatti «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario». Secondo il Collegio, «la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria [...] che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a definitivo».

**GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

||||

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale 2.000.000 i.v. -  
Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156  
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento  
di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

**Associata Unione Stampa Periodica Italiana**